

Civile Ord. Sez. 3 Num. 12920 Anno 2020

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 26/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9831/2017 R.G. proposto da:

Contini Nadia, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Brioli, domiciliata, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- *ricorrente* -

contro

Carpi Laura, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Serra, con domicilio eletto in Roma, piazza Farnese, n. 101, presso lo studio dell'Avv. Mario Beccia;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 130 del Tribunale di Parma pubblicata il 22 gennaio 2016 e l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna pubblicata il 10 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

2020
236

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO

Laura Carpi, aggiudicataria di un'unità abitativa acquistata nell'ambito di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Parma a carico di Nadia Contini, azionava nei confronti di quest'ultima il decreto di trasferimento per ottenere il rilascio dell'immobile.

L'esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., sostenendo l'inesistenza degli atti della procedura esecutiva, ivi incluso il decreto di trasferimento, a causa di un difetto di notifica. Chiedeva altresì che fosse pronunciata la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in relazione alla contestuale pendenza, sia del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare, sia della querela di falso, proposta dalla stessa Contini, avverso le relazioni di notifica.

Il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione all'esecuzione, ritenendo assorbita ogni altra eccezione e domanda, inclusa quella di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Avverso tale provvedimento Nadia Contini proponeva appello, riproponendo l'istanza di sospensione.

La Corte d'Appello di Bologna pronunciava l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ.

Nadia Contini ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. l'ordinanza della Corte d'appello e con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Parma.

Laura Carpi ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

1.1 Va esaminata anzitutto l'impugnazione rivolta contro l'ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ.

1.2 Le Sezioni Unite hanno già affrontato la questione dell'autonomia impugnabilità di siffatto provvedimento e dei relativi limiti,

precisando che è consentita l'esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma solo per vizi propri dell'ordinanza consistenti nella violazione di una norma processuale (Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368).

Sono gli stessi artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. a prevedere una serie di regole la cui violazione può essere denunciata a mezzo del ricorso straordinario. Anzitutto, l'ordinanza può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti: la pronuncia dell'ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti dà luogo ad un *error in procedendo* che non potrebbe essere fatto valere altrimenti. In secondo luogo, l'ordinanza non può essere adottata nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero ed in quelle che in primo grado si sono svolte secondo il rito sommario di cognizione; anche la violazione di tali regole deve essere fatta valere impugnando l'ordinanza mediante ricorso straordinario. Ancora, l'art. 348-*bis* cod. proc. civ. precisa che l'ordinanza in questione non può essere pronunciata nei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello; consegue che l'inammissibilità dell'appello per ragioni di carattere processuale dichiarata erroneamente adottata con ordinanza, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, poiché il provvedimento ha comunque natura sostanziale di sentenza.

Agli *errores in procedendo* sopra indicati si deve poi aggiungere la violazione di ulteriori prescrizioni implicite, non espressamente risultanti dagli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ., ma indirettamente ricavabili dal sistema. In particolare, la condizione sostanziale perché possa farsi luogo alla declaratoria d'inammissibilità dell'appello con ordinanza è che l'impugnazione non abbia una «*ragionevole probabilità di essere accolta*». Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, hanno quindi chiarito che – a prescindere dal grado di fondatezza dell'appello – non può essere dichiarata inammissibile con ordinanza l'impugnazione fondata su *ius superveniens* o su fatti

MA

sopravvenuti. Ciò in quanto il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. deve sostanziarsi nella conferma di una sentenza ritenuta "giusta" per essere l'appello *prima facie* destituito di fondamento. Così non potrebbe essere rispetto a norme o fatti che non siano stati considerati dal giudice di primo grado.

Inoltre, sono denunciabili tutti gli *errores in procedendo* riferibili ad ogni tipo di provvedimento giudiziario, ovviamente nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell'ordinanza *de qua*. Le Sezioni Unite hanno inteso fare riferimento, in particolare, ai vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione.

Con particolare riferimento al vizio di omessa pronuncia, è stato chiarito che esso va tenuto distinto dalla mancanza di motivazione: ad integrare gli estremi del primo vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice su uno dei punti dedotti dalle parti, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendosi pertanto escludere che ricorra il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione. Peraltro, poiché l'ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ. non può essere adottata se non per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento di tutti i motivi d'appello (e di tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta neppure configurabile un'omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi soltanto un problema di motivazione della decisione complessivamente assunta. Problema che, com'è noto, è configurabile – ed è quindi deducibile anche con il ricorso straordinario – solo quando la motivazione dell'ordinanza scenda sotto il "minimo costituzionale", non essendo più previsto il vizio di omessa o insufficiente motivazione originariamente previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Infine, costituiscono vizi propri dell'ordinanza (e non della sentenza di primo grado) gli eventuali errori commessi dal giudice d'appello in tema di spese processuali.

1.3 Così circoscritta l'ammissibilità del ricorso di legittimità avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi degli artt. 348-*bis* e 348-*ter* cod. proc. civ., occorre considerare che la ricorrente, con un unico e articolato motivo, censura l'ordinanza della Corte d'Appello sotto molteplici profili, riconducibili alla violazione di norme processuali. In particolare, la Contini lamenta che:

a) la pronuncia dell'inammissibilità in appello sarebbe avvenuta senza previamente sentire le parti, come invece prescritto dall'art. 348-*bis* cod. proc. civ.;

b) l'ordinanza sarebbe stata pronunciata dopo che la trattazione della causa era già iniziata;

c) il provvedimento non sarebbe adeguatamente motivato;

d) l'ordinanza sarebbe stata pronunciata in violazione del divieto, espresso dall'art. 348-*bis* cod. proc. civ., di fare uso del "filtro in appello" nelle cause che prevedono l'intervento del pubblico ministero;

e) la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 6 CEDU nella parte in cui stabilisce che «*una volta riconosciuto da parte di un ordinamento un determinato grado di gravame questi non può sottrarlo mediante una valutazione eccessivamente discrezionale*»;

f) la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 295 cod. proc. civ., omettendo di considerare il rapporto di pregiudizialità necessaria esistente tra l'accertamento della legittimità del processo di espropriazione immobiliare e il diritto del terzo assegnatario.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato e deve essere, nel suo complesso, rigettato.

1.4 Le censure *sub a)* e *b)* possono essere esaminate congiuntamente. In sintesi, la ricorrente sostiene che l'ordinanza della Corte d'appello sarebbe stata adottata senza l'instaurazione del contraddittorio sul rilievo dell'inammissibilità *ex art. 348-bis* cod. proc. civ.

e dopo che era iniziata la trattazione della causa.

Le doglianze sono carenti di specificità, in quanto la ricorrente non indica neppure la data dell'udienza in cui sarebbe stato trattato l'appello e, men che meno, l'attività ivi svolta e in che modo avrebbe avuto inizio la trattazione.

Invero, la deduzione di *errores in procedendo*, in relazione ai quali la Cassazione è anche giudice del fatto (potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito), non esclude che preliminarmente ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità, diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Sez. 3, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018, Rv. 648411 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012, Rv. 623401 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006, Rv. 586742 - 01). Infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi con i quali si denunciino errori procedurali commessi dal giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100 - 01).

La Contini, come già detto, non ha osservato la prescrizione di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e quindi il motivo, per questi profili, è inammissibile.

1.5 La censura *sub c)*, relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondata.

Il vizio di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22

giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Pertanto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al "minimo costituzionale", nel senso che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nessuna di tali anomalie ricorre nel caso nel caso di specie.

Il provvedimento, infatti, è sufficientemente motivato in relazione alle doglianze svolte dalla Contini e, segnatamente, rispetto alla questione principale, relativa alla domanda d'improcedibilità dell'esecuzione per rilascio avviata dalla Carpi, così come sul capo delle spese processuali.

1.6 Nella querela di falso, sia principale che incidentale, è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 221, terzo comma, cod. proc. civ.). In particolare, ai fini della validità del procedimento per querela di falso, non sono necessarie né la presenza alle udienze, né la formulazione delle conclusioni da parte del P.M., ma è necessario che questi, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Sez. 2, Sentenza n. 27402 del 29/10/2018, Rv. 650938 - 01).

L'ipotesi rientra quindi fra quelle di cui all'art. 70, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Pertanto, quando è stata presentata una querela di falso, non è possibile dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 348-*bis* cod. proc. civ., che espressamente esclude dal proprio ambito di applicazione tutte le cause di cui all'art. 70, primo comma, cod. proc. civ.

Si deve, però, considerare che l'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che tale falsità sia rilevabile *ictu oculi* dal documento impugnato e non occorran particolari indagini per accertarla (Sez. 2, Sentenza n. 10874 del 07/05/2018, Rv. 648241 - 01). Il difetto di tali indicazioni, determinando la nullità della querela di falso, non determina neppure l'insorgenza dei presupposti che rendono necessaria la partecipazione al giudizio del P.M. Di conseguenza, la proposizione di una querela di falso carente dell'indicazione degli elementi e delle prove della falsità non è, di per sé, impeditiva della possibilità di definire l'appello con ordinanza di inammissibilità pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"Non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, purché nel rispetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ., poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P.M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, primo comma, cod. proc. civ., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis cod. proc. civ."

Facendo applicazione di tale principio, ~~caso~~ deve essere rilevata la carenza di specificità del motivo e la conseguente inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La Contini, infatti, avrebbe dovuto specificatamente indicare il contenuto e le modalità di proposizione della querela di falso, anche al fine di dimostrare che la stessa venne validamente proposta, indicando – a pena di nullità comminata dall'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. – ~~l'indica-~~ ~~zione de~~ ~~gli~~ ~~elementi~~ ~~e~~ ~~delle~~ ~~prove~~ della falsità. Solo a tali condizioni, infatti, sarebbe risultato obbligatorio l'intervento del P.M. e, di conseguenza, la causa sarebbe rientrata fra quelle che, per il combinato

disposto degli artt. 70, primo comma, n. 5, e 348-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., non possono essere dichiarate inammissibili in grado d'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.

1.7 La pretesa violazione dell'art. 6 CEDU (*sub e*) non sussiste e, *in parte qua*, il motivo è infondato.

La ricorrente sostiene che la Corte d'appello, discostandosi da un precedente di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014, Rv. 633727 - 01), avrebbe compiuto una «*valutazione eccessivamente discrezionale*», così privandola "arbitrariamente" di un grado di gravame riconosciuto dall'ordinamento processuale.

La Contini, tuttavia, omette di considerare che nel nostro ordinamento la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non gode di copertura costituzionale (*cf.* Corte cost. n. 42/2014; Corte cost. ord. n. 226/2016). Per tale ragione questa Corte ha escluso che il modello di definizione semplificata del grado di appello delineato dagli artt. 348 *bis* e 348-*ter* cod. proc. civ. presenti profili di illegittimità costituzionale (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014, Rv. 633882 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 - 01).

Di conseguenza, la Corte d'appello che – pur discostandosi, in ipotesi, da un orientamento di legittimità – dichiara inammissibile il gravame per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento, non commette alcuna violazione procedurale che giustifichi l'autonoma impugnabilità della relativa ordinanza con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., Infatti, così facendo, il giudice d'appello non priva – con una «*valutazione eccessivamente discrezionale*» – l'appellante di uno strumento d'impugnazione garantitogli dall'ordinamento, poiché la garanzia costituzionale si ferma alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze di merito.

1.8 Per quanto concerne il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del processo per pregiudizialità (*sub f*) è sufficiente

osservare che trattasi di provvedimento ordinatorio, impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., solo nel caso in cui la sospensione sia disposta (*ex plurimis*: Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010, Rv. 613940; Sez. L, Ordinanza n. 9540 del 23/04/2007, Rv. 596417; Sez. 3, Sentenza n. 5246 del 10/03/2006, Rv. 588257).

Peraltro, l'istanza è stata dichiarata espressamente assorbita per assenza di ragionevole probabilità d'accoglimento dell'appello. Quindi non è neppure vero che detta istanza non sia stata affatto tenuta in conto dalla corte di merito.

2.1 È ora possibile passare all'esame del ricorso per cassazione proposto – ai sensi degli artt. 348-*ter*, terzo comma, e 360 cod. proc. civ. – avverso la sentenza di primo grado.

2.2 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 474, 479, 480, 481, 555 e 562 cod. proc. civ.

Nonostante la lunga serie di disposizioni del codice di rito che si assumono violate, in concreto dal corpo della censura emerge che la violazione di legge in concreto lamentata attiene alla garanzia del contraddittorio. In particolare, tale violazione si sarebbe verificata ~~in~~ allorquando il Tribunale ha permesso lo svolgimento dell'esecuzione per rilascio sulla base del decreto di trasferimento, che la ricorrente assume essere nullo perché a sua volta emanato in spregio delle norme sull'istaurazione del contraddittorio nel giudizio di espropriazione forzata.

Il motivo è inammissibile.

Già in prospettiva, infatti, l'asserito vizio non si sarebbe verificato nel corso dell'esecuzione per rilascio, ma nella procedura di espropriazione immobiliare nel cui ambito è stato emesso il decreto di trasferimento poi impiegato dalla Carpi come titolo esecutivo. Pertanto, eventuali doglianze relative all'eventuale vizio di notificazione degli atti dell'espropriazione forzata dovevano essere fatte valere opponendo, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., gli atti adottati in quella sede.

È, perciò, inammissibile l'opposizione volta a recuperare, mediante l'opposizione all'esecuzione contro la procedura di rilascio, un'opposizione agli atti esecutivi che andava autonomamente proposta contro l'atto (il decreto di trasferimento) adottato in seno all'espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. dalla conoscenza dell'atto comunque avuta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 - 01).

2.3 Con il secondo motivo si deduce la violazione degli art. 474 e ss. e degli artt. 483 e ss. cod. proc. civ.

Anche in questo caso, gli articoli di legge che si assumono violati, indicati nell'epigrafe del mezzo di gravame, non corrispondono con le norme della cui violazione effettivamente si discute nel corpo del motivo. La ricorrente, infatti, affronta il tema dell'affidamento incolpevole del terzo aggiudicatario e, quindi, dell'applicazione dell'art. 2929 cod. civ.

Le censure sono inammissibili, in quanto non sono rivolte contro la procedura per rilascio di cui in questa sede si discute; piuttosto, esse riguardano l'espropriazione immobiliare in cui l'immobile della Contini è stato aggiudicato alla Carpi. Si tratta, quindi, di una questione estranea al presente giudizio.

2.4 Infine, il terzo motivo si rivolge contro il capo della sentenza impugnata che provvede sulle spese. La ricorrente lamenta che la rappresentata pendenza delle querele di falso e dell'opposizione all'esecuzione in cui si contesta la validità delle notificazioni del procedimento di espropriazione immobiliare avrebbero dovuto indurre il Tribunale a compensare almeno in parte le spese di lite.

La doglianza è infondata e deve essere rigettata.

La condanna della Contini al pagamento delle spese dipende dalla soccombenza della stessa.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il

quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 - 01). Tale circostanza non si è verificata e quindi il motivo è infondato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura indicata nel dispositivo.

~~Non~~ Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché ~~va~~^{NON} disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della ~~sussistenza~~^{NON} dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.